



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 65 DEL 02/05/2025
della Giunta Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 2025-2030 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.

L'anno **duemilaventicinque** addì **02 - due** - del mese **maggio** alle ore **18:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Riccadonna Flavio**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

RICCADONNA FLAVIO	Sindaco	Presente
CALDERA MASSIMO	Vicesindaco	Presente
BENEDETTI ALESSANDRA	Assessore	Presente
PARISI MARIA ROSJ	Assessore	Presente
TOSI MATTIA	Assessore	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Riccadonna Flavio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 17/12/2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 e relativa documentazione;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 15/01/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2025 e relativa documentazione;

Relazione.

Preso atto che con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25/05/2016 avente ad oggetto “CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE “MALGA STABIO” PER GLI ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021 DELLA P.F. 34 C.C. BLEGGIO SUPERIORE E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’USO CIVICO EQUIVALENTE ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO” era stata concessa in uso, con tutte le componenti di uso civico, la “Casina Malga Stabio” identificata catastalmente dalla p.ed. 8, (cascina e stallone mq. 1038) e le pp.ff. 27/1, 34, 35, 36, 37, 38 e 95 C.C. Bleggio Superiore (per la superficie linda pascolabile di ha 37,8744, area pascolabile netta di ha 34,0889. L’oggetto della concessione in uso presenta la seguente descrizione catastale e tavolare: in P.T. 2 C.C. Bleggio Superiore per le **stagioni di alpeggio 2016-2021**;

Preso atto che con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22/04/2022 avente ad oggetto “CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE “MALGA STABIO” PER GLI ANNI 2022-2024 DELLA P.F. 34 C.C. BLEGGIO SUPERIORE E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’USO CIVICO EQUIVALENTE ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO.”, è stata concessa in uso, con tutte le componenti di uso civico, la “Casina Malga Stabio” identificata catastalmente dalla p.ed. 8, (cascina e stallone) e le pp.ff. 27/1, 34, 35, 36, 37, 38 e 95 C.C. Bleggio Superiore (per la superficie linda pascolabile di ha 37,8744, area pascolabile netta di ha 34,0889. L’oggetto della concessione in uso presenta la seguente descrizione catastale e tavolare: in P.T. 2 C.C. Bleggio Superiore per le **stagioni di alpeggio 2022-2024**;

Dato atto che la concessione è scaduta con la conclusione della stagione di alpeggio 2024;

Ricordato che:

- l'affitto delle malghe rientra nella disciplina dei patti agrari, normati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), art. 57, a sensi del quale la disciplina nazionale trova applicazione anche nelle province autonome, in difetto di propria legislazione;
- l'art. 39, comma 2 *bis*, della L.P. 23/1990, a sua volta, richiama esplicitamente l'applicazione della legislazione statale in materia di fondi rustici;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001 estende esplicitamente alle proprietà degli enti territoriali, anche con riferimento ai terreni demaniali o del patrimonio indisponibile, l'applicazione della disciplina dei fondi rustici contenuta nella legge 11 febbraio 1971 n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e nella legge n 203 del 1982;
- giurisprudenza e dottrina non hanno posizioni univoche riguardo l'applicabilità del suddetto art. 6 ai beni di uso civico ma a riguardo si richiama (Cass. Civ. sez. II del 11 febbraio 2008, n. 3261) pronuncia nella quale si afferma che "*la validità e l'efficacia di un contratto di affitto di fondi rustici e il suo assoggettamento alla ordinaria disciplina civilistica non restano esclusi dalla circostanza che tali fondi siano gravati da usi civici*";
- è ragionevole pertanto ritenere che i beni gravati dal vincolo di uso civico, pur non essendo qualificabili come beni demaniali, siano soggetti alla stessa disciplina che lo Stato accorda ai beni demaniali ed a quelli del patrimonio indisponibile;
- lo strumento con cui, di norma, gli Enti Pubblici assegnano le malghe agli allevatori si differenzia a seconda che il fondo appartenga al demanio, al patrimonio indisponibile oppure al patrimonio disponibile, utilizzandosi nei primi due casi l'istituto della concessione;
- il sopra citato art. 6 precisa altresì che, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, l'amministrazione adotta procedure di licitazione privata o trattativa privata.

Peraltro, la L.P 23/1990 all'art. 17, co. 2, per quanto riguarda le modalità di affidamento, prevede che "*l'asta pubblica come forma ordinaria di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate, salvo che l'Amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento (...)*";

La normativa provinciale individua nell'art. 39, commi 2ter e 3 le ipotesi in cui è comunque consentito di procedere con trattativa diretta:

- art. 39, co. 2ter – "*in caso di fondi rustici adibiti ad usi socio-didattici (...)*";
- art. 39, co. 3 – "*Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguitamento di fini istituzionali del cessionario. E' consentito in ogni caso il ricorso anche a trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede in ogni caso quello previsto dall'articolo 21, comma 4"*";

Considerato che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo abbandono delle aree rurali e ad una contestuale riduzione di aziende agricole a conduzione familiare. Tali fenomeni che



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

interessano in particolare la fascia montana si ritiene siano legati ad una molteplicità di cause: a) l'orografia con particolare riferimento alla morfologia dei terreni, che limita l'introduzione di tecnologie volte ad accelerare i processi produttivi; b) la persistente crisi del comparto lattiero-caseario, causa la mancata valorizzazione delle peculiarità qualitative delle produzioni montane; c) la difficoltà ad attuare collegamenti diretti tra produttori e consumatori, con particolare riferimento al comparto della ristorazione turistica; d) la precarietà e volubilità dei mercati e dei prezzi dei prodotti lattiero caseari;

Dato atto che l'attività zootecnica in questi territori svolge una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione da calamità naturali (quali valanghe, frane, incendi), il consumo di biomassa nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali in pericolo di estinzione ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini, per le particelle fondiarie vocate a pascolo. Per la maggior parte delle aziende zootecniche l'attività è affrontata in condizioni di forti diseconomie, legate al costo dell'affitto dei terreni e dalla morfologia dei terreni comportanti elevati costi di produzione, aggravati in parte mitigati dal fatto che la maggior parte di tali aziende impiega tuttora esclusivamente manodopera familiare;

Evidenziato che il Comune di Bleggio Superiore riconosce la forte valenza dell'attività zootecnica e intende definire e perseguire adeguate politiche a favore del comparto agricolo locale, riconoscendo appieno agli agricoltori e allevatori del posto un ruolo chiave nell'economia locale e nella conservazione del suo capitale ambientale;

Dato atto, altresì, che la concessione delle malghe comunali ad allevatori locali o loro forme associative rappresenta da sempre un importante supporto economico riferito sia all'organizzazione delle aziende zootecniche locali che agli interessi dell'economia territoriale più in generale. Per le piccole aziende agricole, in particolare, l'alpeggio offre la possibilità di recuperare i tempi di lavoro legati al governo del bestiame a favore dell'attività di fienagione sulle aree prative di fondovalle, mezza e alta montagna. Per le aziende che non hanno problemi di manodopera l'assenza del bestiame e di quello da latte in particolare può costituire un'opportunità per significative diversificazioni produttive e reddituali;

Atteso che si rende necessario esperire una nuova asta pubblica per la sua concessione in uso per la gestione dello spazio ricavato a seguito dei lavori di adeguamento della Casina Malga Stabio, compresa anche l'attività di somministrazione bevande e degustazione prodotti secondo modalità da concordare successivamente con l'Amministrazione (realizzazione arredi, gestione, ecc.) al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione dell'immobile in argomento, nonché le relative pertinenze e del pascolo adiacente dal punto di vista agricolo e silvo-pastorale;

Accertata la propria competenza ad amministrare i beni comunali di uso civico, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n.6;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Preso visione della nota pervenuta al protocollo comunale n. 2206 in data 31/03/2025 da parte del sig. Crosina Paolo, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice Malga Stabio, nella quale viene manifestato l'interesse alla prosecuzione della gestione della Malga Stabio e del relativo pascolo tenuto conto della conduzione ormai decennale della struttura stessa ed anche dimostrazione di un'attenta e scrupolosa gestione con apporto di significativi miglioramenti al pascolo ed alla vita sociale della malga.

Preso atto del diritto di uso civico in ogni caso spettante agli allevatori locali, l'Amministrazione comunale ritiene corretto e conforme all'interesse pubblico di tutta la comunità **accogliere la richiesta** di assegnazione della Casina Malga Stabio e dei relativi pascoli inoltrata dal sig. Crosina Paolo, sopra citata;

Ritenuto congruo quantificare, in relazione ai valori di mercato, il canone dovuto per la concessione in uso della Malga Stabio in complessivi **€ 2.500,00.= (duemilacinquecento/00)** che, a partire dal secondo anno, sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT al 100% di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Atteso che ove la superficie del pascolo venga aumentata per interventi del Comune e dal momento che la stessa diventa effettivamente pascolabile, il canone sarà proporzionalmente aumentato (*es. aumento di superficie del 10%: aumento del canone del 10%*);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 38 dd 13/03/2025 avente ad oggetto **"ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLA MALGA STABIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE"**, esecutiva;

Analizzato altresì lo schema di contratto di concessione, agli atti, contenente le clausole essenziali ed il fine che con lo stesso si intende perseguire, e ritenutolo confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

Constatato che i beni in argomento sono soggetti al diritto di uso civico di cui alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e che i proventi derivanti dal presente provvedimento verranno introitati al cap. 485 per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 e saranno impiegati secondo il disposto dell'articolo 10 della Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore a 9 (nove) anni non è richiesta né l'autorizzazione provinciale né il parere del Commissariato Usi Civici della Regione Trentino Alto-Adige;

Accertata la necessaria disponibilità a bilancio;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.1995 e modificato con Deliberazioni consiliari n. 22 del 18.06.2015 e n. 10 del 29.06.2016;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di concedere in uso, per quanto meglio esposto nelle premesse, alla Società Agricola Semplice Malga Stabio, con sede legale a Bleggio Superiore in fraz. Marcè, C.F. 95009530221, per le stagioni di alpeggio 2025-2030 la "Casina Malga Stabio" (p.ed. 8 C.C. Bleggio superiore) e relative le pp.ff. 27/1, 34, 35, 36, 37, 38 e 95 C.C. Bleggio Superiore (per la superficie linda pascolabile di ha 37,8744, area pascolabile netta di ha 34,0889 secondo quanto disposto dall'allegato schema di contratto di concessione);
2. Di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la Società Agricola Semplice Malga Stabio, ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

4. Di dare atto che la disciplina della concessione è contenuta nel Disciplinare Tecnico-Economico, già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 13/03/2025, esecutiva;
5. Di stabilire l'importo della concessione malghiva (annuale) in **€ 2.500,00.= (duemilacinquecento/00)** che, a partire dal secondo anno, sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT al 100% di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
6. Di accertare l'entrata presunta, derivante dal presente provvedimento, di € 2.500,00.=/annui al cap. 485, PF 3.01.03.01.003 del Bilancio di Previsione 2025/2027, competenza 2025;
7. Di rimandare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate relative agli esercizi 2026 e 2027 a seguito di puntuale determinazione dell'importo dovuto calcolato in base alla rivalutazione annuale del canone secondo l'indice ISTAT al 100% di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
8. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'adozione degli accertamenti di entrata relativi agli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030 a seguito dell'approvazione dei Bilanci di previsione dei relativi esercizi;
9. Di accettare l'entrata relativa al deposito cauzionale pari ad una annualità, per € 833,33.= al cap. 3015, PF 9.02.04.01.001 del Bilancio di Previsione 2025/2027;
10. Di impegnare la spesa relativa alla eventuale restituzione del deposito cauzionale, nel rispetto del principio di competenza di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, pari ad € 833,33 al cap. 5015, PF 9.02.04.01.001 del Bilancio di Previsione 2025/2027 che verrà restituito, al termine del contratto, previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne danno diritto;
11. Di dare atto che la concessione in uso di cui al punto precedente potrà essere revocata dall'Amministrazione per ragioni di motivo interesse pubblico;
12. Di incaricare il Segretario Comunale degli atti esecutivi conseguenti alla presente deliberazione e della sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione, del contratto di concessione;
13. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

14. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Agricola Semplice Malga Stabio;
15. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il presente programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
16. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
17. Di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
18. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;
19. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
20. Di specificare inoltre che:
 - In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Movimenti Contabili:

Movimento	Esercizio	Capitolo e codice	Impegno/accert.	Importo	CIG	CUP
INS_IMP Impegno	2025	5015 - 99.01.7	2025/268	833,33		
Restituzione del deposito cauzionale - CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 2025-2030 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.						
INS_ACC Accertamento	2025	485 - 3.01.00	2025/203	2.500,00		
CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 2025-2030 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.						
INS_ACC Accertamento	2025	3015 - 9.02.00	2025/204	833,33		
Deposito cauzionale - CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 2025-2030 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.						



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato A) - Disciplinare tecnico-economico per gestione della Malga Stabio	Allegato A) - DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO.pdf (5730BE5116C045F83A12FD339EF84EF721BF8E8D241A6F3E850A64D057080D76)	DOCUMENTO INFORMATICO	31/03/2025
Allegato B) - Schema di contratto	Allegato C) - SCHEMA DI CONTRATTO 2025-2030.doc (E6076510BE1FF4E5572A39F52E15897B18238589FFB85C8CD7402439C7F3D175)	DOCUMENTO INFORMATICO	31/03/2025
Parere di regolarità tecnico-amministrativa	PARERE_SAF_2025_70 tecnico.pdf.p7m (C8DA8D8F0837C24C216D6FF041891570485D2EFB624C742F438AC8C43BBF7E50)	DOCUMENTO INFORMATICO	01/04/2025
Parere di regolarità contabile	PARERE_SAF_2025_70 contabile.pdf.p7m (649048DB613E0C78E1C66E7672459305A569E5B659955FE18B03ADBC2539E54A)	DOCUMENTO INFORMATICO	01/04/2025



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Riccadonna Flavio

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/05/2025 al 15/05/2025, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 05/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSLIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 05/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 05/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 16/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio

